

b) La tutela della salute

Nel primo semestre del 2003, l'Ufficio sanitario del Servizio Centrale di Protezione ha effettuato, ad integrazione dell'operato delle strutture pubbliche, **15** visite mediche che hanno interessato 8 collaboratori di giustizia, 2 testimoni e 5 familiari, provvedendo, altresì, ad un'imponente attività di trattazione e aggiornamento di oltre 3000 pratiche sanitarie di vario genere.

Sono inoltre state effettuate 5 prestazioni ambulatoriali a fini certificativi (per conseguimento e rinnovo patenti di guida e altri adempimenti amministrativi).

I Direttori tecnici psicologi assegnati al predetto Ufficio hanno visitato 167 persone sottoposte al programma di protezione, suddivise in 8 testimoni e 12 congiunti e 33 collaboratori e 114 familiari.

Una particolare attenzione è stata dedicata ai congiunti minorenni, 57 dei quali hanno fruito di interventi di supporto e consulenza.


Sono inoltre stati sviluppati i rapporti di collaborazione con le Istituzioni della sanità pubblica (Enti ospedalieri, Asl, servizi sul territorio) per assicurare un'assistenza qualificata senza pericoli per la riservatezza.

I Direttori tecnici psicologi stanno inoltre approfondendo, per ottimizzare ulteriormente le risorse e le professionalità, studi e ricerche in collaborazione con altri Centri e strutture della Polizia di Stato.

c) I minorenni

Al 30 giugno 2003, il sistema della protezione accoglieva complessivamente **1710** minori. Due di essi erano titolari di programma di protezione in qualità di testimoni, mentre i restanti **1708** erano familiari suddivisi in **1626** congiunti di collaboratori e **82** di testimoni.


Rispetto al semestre precedente, i minori presenti nella protezione




sono diminuiti di 92 unità, pur continuando a rappresentare il segmento più numeroso della popolazione protetta.

La fascia di età più folta è quella tra gli 11 e i 15 anni, con **543** familiari di collaboratori e **21** di testimoni.

L'attività di maggior impegno nell'assistenza ai minori sotto protezione è costituita dalle iscrizioni scolastiche con generalità di copertura, che nel semestre in esame sono state in tutto **170**.





Le relative procedure sono state rese progressivamente più celeri, in modo da ridurre al minimo l'interruzione degli studi nei casi di trasferimenti per motivi di sicurezza.

L'esperienza di questi anni ha evidenziato che i minori sotto protezione incorrono spesso in difficoltà di inserimento nel nuovo ambiente sociale in cui sono stati trasferiti.

Tali difficoltà, che si aggiungono agli inevitabili limiti di riservatezza del programma di protezione, richiedono interventi specializzati di orientamento.

I Direttori tecnici psicologi del Servizio Centrale di Protezione hanno notevolmente incrementato la loro opera di ausilio e sostegno in questo campo, effettuando, nel semestre in esame, **57** visite di sostegno e orientamento su soggetti minori, eseguite quasi tutte nelle località protette.

Queste forme di intervento troveranno un riconoscimento normativo nel Decreto Interministeriale, attualmente in fase di avanzata predisposizione, previsto dall'art. 13, comma 8, della legge 15/3/1991, n. 82, nel testo modificato dall'art. 6 della legge 13/2/2001, n. 45, che prevede, tra l'altro, la definizione di misure di assistenza specificamente dedicate ai minori protetti.

d) Il reinserimento sociale

Nel primo semestre del 2003, è continuata la politica di capitalizzazioni, finalizzate al completo reinserimento sociale sottoposti a programmi speciali di protezione, che ha visto un deciso impulso nell'ultimo biennio.

Detto istituto, che consiste nella corresponsione in unica soluzione di una somma corrispondente all'importo delle misure di assistenza rapportato ad un arco temporale fino ad un massimo di un quinquennio per i collaboratori e di un decennio per i testimoni, è stato applicato, nel periodo considerato, a **58** collaboratori e a **49** nuclei familiari e a **8** testimoni e **3** nuclei familiari collegati.

Le capitalizzazioni hanno permesso di affrancare molti collaboratori e testimoni dalla parte assistenziale del programma, permettendo loro di acquisire un'autonoma capacità di reddito, senza costituire tuttavia un aggravio per l'Erario.

Va sottolineato che le capitalizzazioni si traducono, in prospettiva, nell'economizzazione di risorse per la finanza pubblica. Esse permettono, infatti, di eliminare le misure di assistenza periodica richieste dal programma di protezione, come i canoni degli alloggi, gli assegni mensili di mantenimento, le spese per trasferimenti e per altre esigenze quotidiane.

Il Servizio Centrale di Protezione ha inoltre proseguito nella propria attività di agevolazione delle persone protette nell'accesso al mondo del lavoro.

Nel semestre in esame, **40** collaboratori e **29** familiari e **2** testimoni e un congiunto hanno ottenuto sistemazioni lavorative, soprattutto nel settore edilizio, alimentare e dei servizi, tramite la segnalazione di opportunità adeguate da parte del Servizio, che ha provveduto anche a predisporre la documentazione necessaria.

Nell'attività di conservazione e mantenimento del posto di lavoro che le persone sotto protezione ricoprivano prima dell'ingresso nel programma, **2** testimoni e **2** familiari di collaboratori hanno ottenuto il trasferimento dell'impiego in località non a rischio, mentre **2** familiari di collaboratori sono stati collocati in aspettativa.

Al riguardo, si ricorda che questo particolare profilo dovrà essere disciplinato da uno dei Regolamenti di attuazione previsti dalla legge 45/2001.

CAPITOLO III

LE VIOLAZIONI COMPORTAMENTALI

L'art. 13 quater della legge 13/2/2001, n. 45, elenca i comportamenti che possono portare alla revoca del programma di protezione da parte della Commissione Centrale, dopo una valutazione sostenuta anche dai pareri dell'Autorità giudiziaria che ha proposto l'interessato e della Direzione Nazionale Antimafia.

Essi consistono, in linea generale, nel mancato rispetto degli impegni di rendere le dichiarazioni necessarie alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, per i soli collaboratori, di specificare i propri beni. Sono cause di possibile revoca anche la commissione di reati e l'inosservanza delle regole relative alla segretezza del domicilio e dell'identità.

Nel primo semestre del 2003, il Servizio Centrale di Protezione ha segnalato **26** collaboratori della giustizia e loro congiunti che si sono resi responsabili, alcuni più volte, di violazioni comportamentali.

In **21** casi, dette violazioni si sono concretate in reati, mentre in altri **20** consistevano in comportamenti lesivi delle norme di sicurezza.

Tra i reati riscontrati, la maggior parte (12) riguardavano delitti contro il patrimonio e l'amministrazione della giustizia, mentre 4 erano delitti contro la persona.

In conseguenza di tali violazioni, la Commissione ha revocato **5** programmi di protezione in favore di altrettanti collaboratori. La medesima misura è stata adottata nei confronti di un testimone, responsabile di continue e gravi violazioni comportamentali che avevano di fatto reso impossibile, anche a parere della stessa Autorità giudiziaria proponente, la continuazione del programma.

Giova soggiungere che, nel semestre in esame, il giudice amministrativo ha rigettato il ricorso precedentemente proposto da due testimoni contro la revoca del programma di protezione.

La predetta Autorità ha ritenuto infatti legittimo e pienamente motivato il provvedimento della Commissione Centrale, deliberato a causa delle numerose infrazioni, alcune costituenti reato, commesse dagli interessati.



CAPITOLO IV

I TESTIMONI

La Commissione Centrale ed il Servizio Centrale di Protezione hanno proseguito, nel primo semestre 2003, nella loro azione coordinata di applicazione degli interventi di sostegno e reinserimento sociale introdotti in favore dei testimoni di giustizia dalla legge 13/2/2001, n.45.

In particolare, si è intervenuti concretamente per un ulteriore miglioramento delle condizioni di vita dei testimoni, attraverso l'erogazione di 45 tra prestiti senza interesse e contributi economici straordinari, richiesti dagli interessati per esigenze motivate (tra i quali materiali didattici per i figli, particolari cure mediche, spese per matrimoni e battesimi di congiunti inseriti nel programma).

La Commissione ha anche continuato la sua politica di audizione diretta dei testimoni, per meglio comprendere le loro esigenze e concordare soluzioni eque e giuridicamente corrette.

E' stata data una spinta ulteriore alle capitalizzazioni delle misure di assistenza, che, nel semestre in esame, sono state 8, come nel corrispondente periodo del 2002.

Il metodo della capitalizzazione, espressamente previsto, per i testimoni, dall'art. 16 ter, comma 1, punto c) del nuovo testo della legge 82/1991, consente l'erogazione di un contributo finanziario a titolo definitivo anziché l'erogazione periodica delle misure di assistenza.

Esso permette ai testimoni di rendersi economicamente autonomi intraprendendo una nuova attività, mentre vengono mantenuti alcuni interventi di sicurezza, in primo luogo la scorta e l'assistenza legale in occasione degli impegni processuali legati alla testimonianza.

Nella quantificazione della capitalizzazione, la Commissione tiene conto anche del fatto che il testimone abbia percepito altri sussidi pubblici,